

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-469 del 02/02/2022
Oggetto	CONTAMINAZIONE RINVENUTA NELL'AREA DENOMINATA "EX GASOMETRO" UBICATO IN VIA CAIROLI N. 1 IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC). ESITO ISTRUTTORIA PER LA RICERCA DEL RESPONSABILE. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 244 e 250 DEL D.LGS. 152/06.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-407 del 27/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

CONTAMINAZIONE RINVENUTA NELL'AREA DENOMINATA "EX GASOMETRO" UBICATO IN VIA CAIROLI N. 1 IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC). ESITO ISTRUTTORIA PER LA RICERCA DEL RESPONSABILE. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 244 e 250 DEL D.LGS. 152/06.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D. Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);
- la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia – Arpae e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle **Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e ss)**;

Visto:

- le Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0029706 del 18/11/2014);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2818 del 21/12/2015, relativa all'approvazione delle "Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica";
- la Banca Dati ISS-INAIL per l'analisi di rischio (aggiornamento marzo 2018) ed il relativo Documento di supporto;

Ricordato che:

- con nota prot. 12709 del 14/05/2015, il Comune di Fiorenzuola d'Arda aveva notificato, in qualità di soggetto non responsabile ed ai sensi dell'art. n. 244 del D.Lgs. 152/06, il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per i parametri Piombo, Idrocarburi pesanti e IPA con riferimento alla Tabella 1 - colonna A - dell'Allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nella propria area denominata "Ex Gasometro" ed ubicata in Fiorenzuola d'Arda - via Cairoli n. 1;

- con comunicazione prot. n. 34097 del 22/05/2015, la Provincia di Piacenza aveva chiesto, ai sensi dell'art. 244 – comma 2 del D.Lgs. 152/06, agli Enti in indirizzo (Comune, Arpa, Azienda AUSL di Piacenza, Regione Emilia Romagna e Prefettura) se erano noti elementi utili all'identificazione del responsabile (o dei responsabili) della suddetta contaminazione segnalata;
- con nota prot. 22245 dell'08/07/2019 (prot. Arpae n. 107380 del 09/07/2019), il Comune di Fiorenzuola d'Arda aveva inviato il documento "Piano di caratterizzazione" relativo all'area "Ex Gasometro" di via Cairoli n. 1, per la relativa approvazione;
- con Determinazione n. DET-AMB-2019-3418 del 16/07/2019 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza aveva approvato il suddetto "Piano di caratterizzazione";
- con pec prot. n. 2336 del 18/01/2021 (prot. Arpae n. 7263 del 19/01/2021) il Comune di Fiorenzuola d'Arda aveva trasmesso il documento "Analisi di rischio sito-specifica", predisposto, in relazione alla specifica richiesta dello stesso Comune di Fiorenzuola d'Arda, dalla Direzione Tecnica dell'Arpae in ragione della collaborazione istituzionalmente fornita dalla stessa Agenzia agli Enti;
- con pec prot. n. 8234 del 01/03/2021 (prot. Arpae n. 32111 del 01/03/2021), il Comune di Fiorenzuola d'Arda aveva trasmesso un'integrazione volontaria, al documento di cui sopra, consistente nella Tabella che riassume tutte le CSR valutate dall'Analisi di Rischio;
- con Determinazione n. DET-AMB-2021-1220 del 12/03/2021, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza aveva approvato il suddetto documento di "Analisi di rischio sito-specifica";
- in relazione alle risultanze della suddetta "Analisi di rischio sito-specifica" ed in particolare ai superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSR) per i parametri Piombo e (alcuni) IPA, il sito è da ritenersi contaminato e necessita pertanto di interventi di bonifica/messa in sicurezza;
- con nota prot. n. 176726 del 17/11/2021, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza, al fine di chiudere la ricerca avviata dalla Provincia di Piacenza con la richiamata nota del 22/05/2015, aveva chiesto agli Enti (Comune, Arpae, Azienda AUSL di Piacenza, Regione Emilia Romagna e Prefettura) di fornire ogni contributo utile ai fini dell'individuazione del suddetto responsabile della contaminazione;
- con comunicazione prot. n. 43584 del 15/12/2021 (prot. Arpae n. 192836 del 16/12/2021), il Comune di Fiorenzuola d'Arda, a riscontro della nota di questo Servizio prot. n. 176726 del 17/11/2021, ha trasmesso la documentazione inerente la ricerca storica, agli atti presso l'archivio comunale, dalla quale emerge in particolare che:
 - *"Omississ....l'impianto in oggetto, posto ai margini del centro storico del capoluogo, in prossimità della stazione ferroviaria, era originariamente adibito alla produzione del "gas illuminante" utilizzato per l'illuminazione pubblica e venne realizzato, attorno al 1890, con le suddette finalità, dalla ditta inglese "The Tuscan Gas Company". In particolare, nell'edificio principale erano alloggiate le "storte", ossia i cilindri di ghisa che servivano per la distillazione del carbon fossile (coke), da cui il gas veniva successivamente convogliato*

presso il recipiente detto "gasometro", posto sul retro del fabbricato, avente una struttura metallica con forma cilindrica e cavea interrata per circa 3 m, riportante, ancora oggi, i relativi sistemi di valvole di sicurezza. L'attività di produzione di "gas illuminante" (o "gas di città") mediante cottura del coke, che attraverso l'utilizzo di un reticolo di condotti raggiungeva i vari punti del centro abitato, e che con ogni probabilità, sulla base delle risultanze analitiche riportate nel Piano di Caratterizzazione e nell'Analisi del Rischio, predisposti secondo i dettami di cui alla Parte Quarta – Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha determinato la contaminazione del sito, è continuata fino ai primi decenni del Ventesimo secolo. All'inizio degli anni Cinquanta, l'intero complesso, che nel frattempo era stato acquisito dalla "Camuzzi Gas", è stato poi ceduto alla "Società Italiana per il Gas" (attuale "Italgas S.p.A."), che lo ha riconvertito ed utilizzato come magazzino e centrale di distribuzione del gas metano nel Comune di Fiorenzuola d'Arda, sfruttando, di fatto, le reti già presenti su tutto il territorio. Omississ..."

Tale passaggio è stato formalmente sancito con la sottoscrizione della convenzione del 03/03/1952 (atto n. 144 Rep., reso esecutivo dalla Prefettura in data 27/03/1952 n. 8896/4°), mediante la quale il servizio di distribuzione del gas metano all'interno del territorio comunale è stato definitivamente affidato in concessione alla "Società Italiana per il Gas" per il trentennio 01/01/1951 – 31/12/1980. In virtù di quanto stabilito nell'accordo, a decorrere dal 31/12/1960 i terreni e gli immobili in oggetto, denominati, all'interno della convenzione, "Officina gas", sono passati di diritto in proprietà dell'Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d'Arda, che li ha concessi in affitto alla "Società Italiana per il Gas" per la continuazione del servizio di erogazione dei combustibili gassosi. La convenzione qui sopra richiamata è stata revisionata in data 28/11/1967 (Rep. n. 40/1967) e prorogata, per il decennio 01/01/1981 – 31/12/1990, mediante contratto del 16/02/1981 (Rep. n. 1483/1991). A partire dagli Anni Novanta l'area e gli immobili in oggetto sono infine tornati in disponibilità del Comune di Fiorenzuola d'Arda, che fino a pochi anni fa li ha utilizzati, solo in minima parte, come passaggio per accedere agli uffici di proprietà comunale collocati presso un edificio confinante, a Nord – Ovest del sito";

- con comunicazione prot. n. 200646 del 30/12/2021, il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, a riscontro della richiamata nota prot. n. 176726 del 17/11/2021 del SAC dell'Arpae di Piacenza, ha trasmesso il proprio contributo tecnico; in particolare conclude ritenendo che la contaminazione rinvenuta nel sito dell'Ex Gasometro di Fiorenzuola d'Arda potrebbe essere riconducibile all'attività storica di produzione del "gas illuminante";

Ritenuto che:

- dall'esito delle indagini ambientali e delle valutazioni contenute nei documenti Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio;
- dalle richiamate ricerche storiche effettuate dal Comune di Fiorenzuola d'Arda e disponibili agli atti;

- per effetto del nesso di causalità esistente tra la contaminazione rilevata e l'attività effettuata nell'area;

la contaminazione riscontrata nel sito denominato "Ex gasometro" ubicato in via Cairoli, n. 1, risulta riferibile all'attività di produzione del "gas illuminante", effettuata dal 1890 circa e fino ai primi decenni del XX secolo, dalla ditta inglese "The Tuscan Gas Company" la quale pertanto viene individuata quale soggetto responsabile della contaminazione ai sensi della Parte quarta del Titolo V del D.Lgs. 152/2006;

Premesso che, dalle informazioni ad oggi disponibili, la citata ditta "The Tuscan Gas Company", non risulta soggetto rintracciabile, considerato anche il periodo storico in cui la stessa aveva operato;

Ricordato che ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006, nel caso il responsabile della contaminazione non sia individuabile o non agisca, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 del medesimo decreto legislativo sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente;

Ritenuto assolto, con le indagini di cui sopra, di cui sono stati riportati sinteticamente gli esiti, l'onere previsto all'art. 244, comma 2, ai sensi del quale "*Omississ... la Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della contaminazione...omississ*".

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spese né riduzioni di entrata;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Visti:

- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 56/2014;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento dott.ssa Claudia Salati e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta della Responsabile del Procedimento

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. che il responsabile della contaminazione della matrice suolo dell'area denominata ex gasometro di via Cairoli, n 1 in Fiorenzuola d'Arda, venga identificato nella ditta inglese The Tuscan Gas Company (soggetto che ad oggi non risulta rintracciabile) che, dal 1890 fino ai primi decenni del XX secolo circa, aveva effettuato l'attività di produzione di "gas illuminante" mediante cottura del "coke" nella stessa area;

2. che le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 del medesimo decreto legislativo vengano realizzate dal Comune territorialmente competente, Fiorenzuola d'Arda, così come stabilito dall'art. 250 del D.Lgs. 152/06;

3. **l'invio** del presente atto a:

- Comune di Fiorenzuola d'Arda
- Azienda USL di Piacenza
- Regione Emilia Romagna;
- Prefettura di Piacenza
- ARPAE di Piacenza Servizio Territoriale

firmata digitalmente
dalla Dirigente Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.